

N. R.G. [REDACTED] /2019 VG



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi nel procedimento

R.G.V.G n. 2419/2019 promosso da

[REDACTED] - rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

- ricorrente -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda depositata il 19.07.2019 dalla ricorrente per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012; ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto la ricorrente ha la propria residenza in Trieste; ritenuto che la ricorrente è debitrice non fallibile e che si trova in stato di sovraindebitamento in ragione dei risalenti debiti contratti a seguito dell'attività imprenditoriale ereditata dal padre e, quindi, a causa della malattia, che ha costretto la ricorrente a chiedere la riduzione a *part time* del proprio contratto di lavoro subordinato; visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies Legge n. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b) posto che la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L.



3/2012 né ha fatto ricorso a tali procedure nei precedenti cinque anni; considerato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 bis l. 3/2012 (non anche quella prevista dall'art. 9 comma 3 l. 3/2012, non svolgendo la ricorrente alcuna attività d'impresa), ed in particolare: elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni della debitrice e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia (la ricorrente risulta essere nubile e senza figli); rilevato altresì che alla domanda risultano allegati, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L.1.

3/2012:

- l'inventario di tutti i beni;
- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (relazione dd. 18.07.2019 redatta dal gestore nominato, [REDACTED]) che contiene:
 - a) l'indicazione della causa dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



considerato che la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (cfr. art. 14 ter comma V L. cit. e relazione OCC); rilevato che non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies, comma 1).

Tanto premesso, si deve considerare che la ricorrente, che non è proprietaria di beni immobili ed è intestataria unicamente di un motociclo, intende mettere a disposizione parte della propria retribuzione mensile, nella parte eccedente l'importo di € 1.000,00. A tal proposito, spettando a questo giudice stabilire in quali limiti la retribuzione non sia compresa nella liquidazione tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento del debitore (art. 14 quinquies comma 2 lett. f1. 3/2012), si deve ritenere congrua l'indicazione di cui al ricorso introduttivo (pari a € 1.000,00 mensili) quale quota necessaria alle esigenze di vita (importo comprensivo delle spese di locazione e di tutte le utenze domestiche): ne consegue che andrà appreso alla liquidazione mensilmente l'importo della retribuzione eccedente tale limite, per tutta la durata della procedura di liquidazione. Si sottolinea al riguardo che la ricorrente ha richiesto al datore di lavoro di poter aumentare il numero delle ore lavorate, avendo chiara rappresentazione che tutti gli introiti ulteriormente percepiti a titolo di stipendio confluiranno nel patrimonio della procedura di liquidazione.

Può, infine, trovare accoglimento la richiesta di non apprendere alla procedura di liquidazione il ciclomotore, mezzo indispensabile per gli spostamenti che la signora

██████████ compie nel tragitto casa/lavoro, così come il saldo presente sul c/c n. ██████████

██████████ (pari ad € 1.200,00 circa), data l'esiguità del predetto importo e la necessità che con lo stesso la ricorrente possa far fronte a spese urgenti ed imprevedibili. Si provvede



alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che presiedono alle liquidazioni concorsuali.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter ss. L. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED];

nomina liquidatore l'avv. [REDACTED], professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. con incarico di procedere ai sensi degli artt. 14 sexies e ss. della L. 3/2012;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ult. co. L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'albo e sul sito internet del Tribunale di Trieste;

ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (fatta eccezione per il ciclomotore e per l'esiguo saldo presente sul conto corrente);

fissa il limite di cui all'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) l. 3/2012 nella misura indicata in motivazione.

Si precisa che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6 richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere



proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Si comunichi

Così deciso in Trieste, 20 settembre 2019

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi

